



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 12/06/2018

Esame del ricorso n. 0104322/2018 del 26/01/2018

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 2008 – UNICREDIT S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 12/06/2018

### FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma di aver stipulato il 19 novembre 2014 un contratto di prestito personale con l'intermediario resistente, tutt'ora in corso di ammortamento, e lamenta la mancata inclusione nel computo del TAEG dei costi assicurativi relativi a due polizze collettive contestualmente stipulate, a suo avviso "obbligatorie", con conseguente difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo, in quanto il TAEG contrattuale del finanziamento è pari al 9,46 % mentre quello effettivo, considerando tutti gli oneri, è pari al 12,95 %, come "ampiamente provato" da perizia che "dimostra matematicamente" che il TAEG indicato nel contratto non è corretto. In particolare afferma che il costo relativo a due polizze deve essere considerato ai fini del computo del TAEG quale costo obbligatorio in quanto: trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento; la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento; l'indennizzo è parametrato al debito residuo.

Inoltre, in relazione all'eventuale affermazione di facoltatività delle polizze da parte dell'intermediario convenuto, precisa che non è stata fornita al cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi; che il diritto di recesso non è previsto per tutta la durata del finanziamento bensì entro 60 giorni; che l'eventuale produzione di "contratti simili" senza sottoscrizione di alcuna polizza deve essere valutata prendendo in considerazione i modelli ISEE per una valutazione oggettiva del medesimo merito creditizio, disconoscendo inoltre, ai sensi



dell'art. 2712 c.c. qualsiasi eventuale produzione di fotocopie, richiedendo la produzione di tali prove in originale, precisando che "ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali si richiede che i soggetti intestatari di tali contratti sottoscrivano una specifica liberatoria, al fine di utilizzare i dati nel presente ricorso". Sul punto inoltre il ricorrente, "nel caso in cui si ritenga che l'intermediario abbia adempiuto a quanto richiesto quale controprova, considerato che il TAEG è il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito", sostiene che "nel costo totale del credito debbano essere incluse le provvigioni incamerate, ovvero i maggiori costi che gravano sul debitore, per la collocazione del prodotto assicurativo attraverso l'intermediario", in conformità a quanto previsto nel documento "Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura – anno 2009", posto che le istruzioni della Banca d'Italia relative al TEG sono estensibili al TAEG. Ne conseguirebbe che, in tal caso, il TAEG inclusivo delle sole provvigioni pagate all'intermediario per la collocazione della polizza sarebbe pari all'11,20%, e quindi comunque superiore a quello previsto contrattualmente.

Avendo proposto reclamo con esito negativo, il ricorrente chiede al Collegio di accertare e dichiarare la nullità della clausola del TAEG e pertanto non dovuta alcuna somma all'infuori del capitale netto erogato e degli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei bot, rilevazione a 12 mesi, antecedente la stipula del contratto. Chiede inoltre la restituzione dell'eccedenza maturata in relazione alle somme versate in eccesso a titolo di interessi e la rideterminazione degli importi dovuti per le restanti rate.

In alternativa chiede al Collegio di "dichiarare che la somma attualmente dovuta dal ricorrente è pari alla differenza con quanto già pagato alla data della definizione della controversia, computando in compensazione quanto già versato, ammortizzando l'eventuale debito residuo nel numero residuo di rate del piano di ammortamento originario. Nel caso in cui siano stati effettuati pagamenti eccedenti il debito ricalcolato, dichiarare il rimborso di ogni somma pagata in eccedenza".

Chiede inoltre che l'intermediario esibisca "tutta la documentazione già richiesta" con la lettera del 21 novembre 2017.

Chiede infine la rifusione delle spese di difesa tecnica, vista "la complessa natura tecnico-contabile della vertenza la quale necessita dell'intervento di professioni quali dottori commercialisti, avvocati e informatici".

Nelle controdeduzioni l'intermediario sostiene nel merito che il costo della polizza è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto. Dichiaro inoltre che al ricorrente era comunque stata fornita indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dall'inclusione del costo delle polizze. Chiede pertanto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente afferma in particolare che il documento recante l'indicazione del TAEG comparativo non è mai stato consegnato al cliente e che l'intermediario non ha fornito alcuna prova della consegna del documento.

## DIRITTO

La controversia verte in primo luogo sulla non corretta determinazione del TAEG lamentata dal ricorrente in quanto esso non include alcune voci di costo e, in particolare, gli oneri relativi a due polizze assicurative sottoscritte unitamente al contratto di finanziamento concluso con l'intermediario resistente.



La questione principale è relativa alla qualificazione quale obbligatoria o facoltativa di una polizza assicurativa CPI conclusa in sede di stipula del contratto di finanziamento. Più in particolare, deve farsi riferimento all'art. 121, comma 2, tub, in base al quale nel TAEG "sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte".

Secondo l'orientamento dell'ABF il formale carattere opzionale della polizza, con clausola contrattuale che qualifica la stessa quale facoltativa, non è decisivo al fine di escludere la necessità che il relativo costo debba essere incluso nella indicazione del TAEG in presenza di elementi che portino a ritenere la sostanziale imposizione della copertura assicurativa (cfr. da ultimo Collegio di Coordinamento decisioni n.10617/17, n.10620/17 e n.10621/17). Ciò posto, si rileva che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, come nel caso in esame, spetta al mutuatario dimostrare invece il suo carattere obbligatorio. A tal fine è consentito assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso di alcune circostanze ed in particolare che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata, che la polizza abbia funzione di copertura del credito, che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo (Cfr. Collegio di Coordinamento decisioni n.10617/17, n.10620/17 e n.10621/17). Nel caso in esame, in base alla documentazione prodotta, si evince che l'adesione alle polizze è stata contestuale alla stipulazione del contratto di finanziamento, la durata della copertura assicurativa coincide con quella del finanziamento e l'indennizzo è parametrato al debito residuo. Inoltre, l'intermediario finanziatore riceve una significativa remunerazione del premio, elementi che rafforzano la presunzione di obbligatorietà.

In base all'orientamento suesposto, il carattere obbligatorio della polizza potrà tuttavia essere escluso, tra l'altro, qualora l'intermediario provi di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza, di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento. In merito a quest'ultimo punto il Collegio rileva che, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, l'esercizio del recesso è limitato a 60 giorni dalla data di decorrenza (artt. 8 e 9 delle condizioni generali, rispettivamente di polizza Danni e Vita) e non può per tale ragione essere considerato dirimente, come inequivocabilmente chiarito dal Collegio di Coordinamento. In merito al primo elemento di prova, l'intermediario ha prodotto copia di un documento, denominato "allegato relativo alle polizze facoltative abbinabili al finanziamento", dal quale risulta l'indicazione del diverso TAEG calcolato includendo i costi delle polizze assicurative (pari al 12,95%, che coincide con quello indicato dalla parte ricorrente). Il documento, che si presenta come un allegato al contratto di finanziamento, tuttavia non riporta alcuna sottoscrizione e non è datato. L'intermediario ha prodotto copia di una dichiarazione, sottoscritta dal ricorrente, nella quale si attesta di aver ricevuto il modello SECCI, ma non si fa menzione dell'allegato in parola, che si presenta come un distinto documento. Neppure tale circostanza può di conseguenza essere considerata dirimente ai fini di escludere il carattere obbligatorio delle polizze.

Il Collegio pertanto, ritenuta provata l'obbligatorietà delle polizze assicurative sottoscritte in sede di stipula del contratto di finanziamento da parte del ricorrente e accertato il mancato inserimento da parte dell'intermediario del costo assicurativo nel TAEG contrattuale, in conformità con quanto recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento (Cfr. Collegio



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di Coordinamento decisione n. 12832/18), dichiara, ai sensi del comma 6 dell'art. 125bis tub, nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ed altresì nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo, ipotesi in relazione alla quale il comma 7 dell'art. 125bis tub prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo. L'intermediario è pertanto tenuto a rideterminare il piano di ammortamento ed a restituire alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

Ritenuto infine, in ragione di quanto sopra esposto, non attuale l'interesse del ricorrente alla produzione della ulteriore documentazione richiesta, fatto salvo il suo diritto ex art. 119 tub alla consegna della eventuale documentazione della quale intenda rinnovare la richiesta; accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014).

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA